

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. G. PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. G.W.C.(nato il .....), avverso la decisione in data 16/6/14 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione;

Il ricorrente, avv. G.W.C.è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale limitatamente alla rideterminazione della sanzione della cancellazione nella misura della sospensione dall'esercizio della professione per anni tre;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la riduzione della sanzione ;

### **FATTO**

La vicenda per cui è procedimento trae origine da sette diversi esposti e relativi procedimenti aperti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nei confronti dell'avv. G.W.C., per i seguenti fatti descritti nei rispettivi capi di incolpazione e nelle date ivi indicate.

#### **Prot. n. 1109/10 – R.G. n. 56/11**

Con lettera racc.ta a.r. del 21/3/2006, inviata per conoscenza al COA di Milano, l'avv. T. invitava la società S.T. SrL e l'avv. C. a pagargli le competenze relative alla controversia definita davanti al Tribunale di Ravenna con sentenza n. 614/2015, pubblicata il 14/6/2005, nella quale aveva prestato la sua attività professionale su incarico dello stesso C..

Con esposto inoltrato al COA di Milano il 9/11/2010, l'avv. T. precisava che l'avv. C. era rimasto inadempiente anche dopo essere stato condannato con sentenza civile passata in giudicato n. 372/2010, e malgrado l'esperimento dell'azione esecutiva. Precisava nell'esposto che l'avv. C. le aveva perfino inviato a mezzo fax una lettera e la fotocopia di un assegno di euro ..... datato 5/8/2010, il cui originale non le era mai stato recapitato.

Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 4/10/2011 comunicava all'incolpato l'apertura del procedimento disciplinare in data 12/5/2011 per il seguente capo di incolpazione:

*“Essere venuto meno ai doveri di correttezza e probità per non aver corrisposto alla Collega S. T. quanto alla stessa dovuto per l'attività svolta avanti al Tribunale di Ravenna su incarico dell'Avv. C. relativamente alla pratica S.T. s.r.l., e ciò nonostante la sentenza di condanna di cui alla sentenza 372/10 del Tribunale di Ravenna ed il precetto del 16/07/2010 per € 3.173,08, e nonostante la successiva azione esecutiva promossa dall'Avv. T. nei suoi confronti.*

*In Milano, dal 21/03/2006”.*

#### **Prot. n. 1261/10 – R.G. n. 62/11**

In data 22/12/2010 il sig. S.G. presentava un esposto in prevenzione, registrato al n. 279 del relativo registro, mediante il quale lamentava che l'avv. C. gli aveva richiesto, a titolo spese e competenze professionali relative all'assistenza nella causa in danno della Brescia T. SrL, la somma di euro ....., in aggiunta alle spese liquidate dal Tribunale di Brescia in complessivi euro ....., ed incassate direttamente dall'incolpato, oltre ad euro

..... versate allo stesso a titolo di acconto dopo il conferimento dell'incarico. Precisava che la Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado, liquidando le spese processuali nella misura di euro ..... oltre accessori.

Con nota protocollata il 14/4/2011 l'esponente sollecitava il Consigliere istruttore a completare l'istruttoria, dal momento che nel frattempo l'avv. C. gli aveva notificato il ricorso ex art. 702 bis cpc, allegato alla nota, mediante il quale aveva domandato l'accertamento del credito e la sua condanna al pagamento della somma di euro ....., di cui alle due parcelle già anticipategli per le vie brevi (ndr "*dedotti gli acconti nelle more ricevuti*").

Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 29/6/2012 comunicava all'incolpato l'apertura del procedimento disciplinare in data 24/5/2012 per il seguente capo di incolpazione:

*"Essere venuto meno ai doveri di correttezza per aver richiesto al Sig. S.G. € ..... più € ..... in relazione all'attività difensiva svolta in primo e secondo grado a favore del G. contro B. T. S.p.a., senza dedurre gli importi (non fatturati) di € ..... versatigli dal cliente, nel 2005, e senza dedurre quanto ricevuto dalla controparte.  
In Milano, 02/12/2010".*

L'incolpato, ricevuta la comunicazione di apertura del procedimento, contestava l'affermazione del COA secondo cui non aveva provveduto a riscontrare la richiesta di chiarimenti, osservando che in data 29/3/2011 aveva inviato una nota difensiva, con la quale aveva contestato gli addebiti, precisato che nel ricorso ex art. 702 bis cpc l'importo richiesto era al lordo degli acconti percepiti, e che anche dopo la revoca del mandato aveva provveduto a seguire con diligenza la prestazione, fino ad ottenere e comunicare al cliente la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza. Occorre aggiungere che l'incolpato aveva allegato alle suddette note difensive numerosi documenti, tra cui una dichiarazione sottoscritta anche dal G., con la quale il C. dichiarava di avere percepito dal G. l'ulteriore somma a saldo di euro ..... a fronte della fattura n. 26 del 27/4/2011, ed entrambi si dichiaravano reciprocamente soddisfatti, per cui il procedimento sommario sarebbe stato abbandonato.

#### **Prot. N. 97/11 – R.G. n. 63/11**

Con esposto del 27/1/2011, protocollato il 01/02/2011, la signora G. G. riferiva di avere scoperto di essere stata truffata da una gioielleria milanese, presso la quale aveva acquistato tra il 2009 ed il 2010 numerosi gioielli per un importo complessivo di euro ....., ancorchè a seguito di una perizia eseguita da un consulente privato, era emerso che i gioielli acquistati avevano un valore notevolmente inferiore al prezzo pagato,

per cui aveva affidato all'avv. G. C. l'incarico di tutelare i propri interessi davanti al Tribunale di Milano.

L'esponente precisava che l'avv. C., nel mese di maggio 2010, le aveva richiesto un acconto di euro ....., che lei aveva immediatamente pagato.

Aggiungeva che nel successivo mese di giugno l'avv. C. le aveva prospettato l'opportunità di domandare il sequestro giudiziario dei gioielli in suo possesso, anche al fine di paralizzare le contestazioni formulate dal gioielliere nel giudizio di merito; che il sequestro giudiziario era stato successivamente autorizzato ed eseguito; e che il 13/7/2010 l'avv. C. le aveva domandato il versamento della somma di euro ..... che sarebbe servita per costituire la cauzione richiesta dal Giudice della cautela. Precisava ancora che aveva consegnato i ..... euro a mezzo due assegni rispettivamente di euro .....ed euro ....., pur restando perplessa per il fatto che il C. le aveva richiesto il pagamento a mezzo assegni a lui intestati.

L'esponente riferiva ancora che dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione tenutosi nella prima udienza, il C. l'aveva convocata in studio chiedendole ed ottenendo un assegno di euro 5000,00, che avrebbe dovuto favorire la conciliazione con la controparte. Tuttavia, precisava l'esponente, a fronte della sua riluttanza a consegnare l'assegno, l'incolpato l'aveva tranquillizzata consegnandole un assegno in garanzia di pari importo, ed invitandola a non negoziare l'assegno prima del mese di novembre 2010, qualora la trattativa non fosse andata a buon fine.

Concludeva che non avendo ricevuto alcuna comunicazione fino al mese di ottobre 2010 e non fidandosi più del C., gli aveva revocato il mandato in data 9/11/2010, a cui aveva fatto seguito la richiesta, da parte del C., del versamento dell'ulteriore somma di euro ..... a saldo della prestazione eseguita, somma che quella volta si era rifiutata di versare.

Da ultimo, l'esponente precisava che tramite il nuovo difensore aveva sollecitato l'incolpato a consegnarle la fattura di euro ..... relativa al primo acconto, ed a restituirle la somma di euro ..... che aveva versato senza alcun titolo.

In atti vi è una nota difensiva datata 30/3/2011 con allegata copiosa documentazione, mediante la quale il C. contestava l'addebito e giustificava il proprio operato professionale.

Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 29/11/2011 comunicava all'incolpato che in data 26/5/2011 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare per il seguente capo di incolpazione:

*“Essere venuto meno ai doveri di correttezza per aver richiesto il 13/07/2010 alla sua cliente Sig.ra G. G. il versamento a sue mani dell'importo di € ..... asserendo – contrariamente al vero - che tanto era richiesto dal Giudice come cauzione per la*

*concessione di un sequestro di gioielli, in possesso della cliente che la stessa assumeva di aver pagato per importo assai superiore al suo valore.*

*Per aver richiesto alla D. G. – oltre al fondo spese di € ..... ottenuto nel maggio 2010 – l'ulteriore importo di € ..... il 04/10/2010 dichiarando il 04/10/2010 che detto importo era necessario per una eventuale transazione della causa contro C. C..*

*In Milano, alle date sopraindicate.*

*Per aver – a giustificazione degli importi di cui ai cap. 1 e 2 – depositato al Consiglio dell'Ordine una notula per complessivi € ..... non inviata alla cliente, e comprendente voci non previste in tariffa (studio controversia e consultazione cliente due volte – partecipazione esecuzione).*

*In Milano, nel 2011”.*

**Prot. n. 429/11 – R.G. n. 97/11**

Con esposto del 2/5/2011, protocollato il 4/5/2011, il sig. G. D.G. riferiva che l'avv. C. lo aveva rappresentato e difeso in un contenzioso promosso in danno della società D., definita in secondo grado con sentenza a lui favorevole e condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Precisava che nel 2009, oramai stanco dopo i sei anni trascorsi dal promuovimento dell'appello, e non ricevendo alcuna informativa dall'avv. C., si era recato personalmente nella cancelleria della Corte di Appello di Milano, ove aveva acquisito una copia della sentenza di appello risalente al 2005.

Precisava ancora che dopo avere accolto il maggior numero di prove dell'inadempimento dell'avv. C., ed appreso casualmente che costui era stato perfino sospeso dal COA di Milano, si rivolgeva direttamente alla società D. SpA, apprendendo dall'avv. S. D. R. che dopo la sentenza di appello, la società aveva provveduto a versare all'avv. C. le spese processuali. Quindi con lettera fax del 26/6/2009 formalizzava la richiesta di informazioni alla D. SpA, che la riscontrava con fax del 29/6/2009, attraverso la quale apprendeva che l'avv. C. aveva ottenuto l'annullamento dell'assegno di euro ....., in cambio del pagamento a mezzo bonifico, eseguito sul suo conto corrente presso la Banca Popolare Commercio e Industria, Agenzia .... di Milano.

Aggiungeva che con lettera racc.ta a.r. del 3/7/2009 aveva richiesto formalmente all'avv. C. notizie sullo stato della causa, e persistendo il silenzio dello stesso, aveva affidato l'incarico all'avv. G. M., che con lettera del 01/09/2009 era riuscito ad ottenere un riscontro dall'incolpato.

Concludeva che il C. mediante la lettera di riscontro aveva precisato di avere inviato la fattura n. 93/2005, circostanza questa che l'esponente contestava assolutamente.

Su richiesta del COA di Milano del 19/5/2011, l'avv. C. con lettera del 13/6/2011 contestava gli addebiti, eccepiva la prescrizione dell'azione disciplinare e, nel merito, precisava che l'esponente lo aveva autorizzato espressamente a trattenere le spese pagate dalla società soccombente, anche a deconto del maggiore compenso vantato per altre pratiche eseguite e non saldate.

Completata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 27/3/2012 comunicava all'incolpato che in data 7/7/2011 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, per il seguente capo di incolpazione:

*“Essere venuto meno ai doveri di correttezza e probità per:*

- 1) *non aver dato notizia al cliente Sig. D.G. G. sull'esito del giudizio in appello nella causa contro D. S.p.a.;*
- 2) *aver incassato e trattenuto l'importo versatogli da D., pari ad € ..... dalla stessa dovuti in forza alla sentenza n. 2411/05 della Corte d'Appello di Milano per capitale, interesse, spese.*

*In Milano, dal novembre 2005”.*

Con nota del 4/4/2012 l'avv. C. riscontrava la comunicazione, reiterando l'eccezione di prescrizione dell'illecito disciplinare e contestando la fondatezza delle contestazioni.

**Prot. n. 825/11 – R.G. n. 21/12**

Con esposto datato 19/9/2011, protocollato dal COA di Milano il 19/9/2011, l'avv. A. C. del Foro di Brescia, riferiva che nell'anno 2006 l'avv. C. gli aveva chiesto di affiancarlo in una causa che avrebbe dovuto promuovere davanti al Tribunale di Brescia – Giudice del Lavoro. Precisava che aveva accettato l'incarico e che definita la causa con sentenza favorevole n. 686/2009, il datore di lavoro era stato condannato, tra l'altro, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro ..... oltre spese generali ed accessori di legge.

Precisava ancora che aveva ripetutamente sollecitato l'avv. C. a pagargli le competenze, senza ottenere l'adempimento, per cui lo aveva convenuto in giudizio, davanti all'Ufficio D.G. di Pace di Montichiari, ottenendo la condanna del C. a pagare in suo favore la somma di euro ..... oltre IVA. Aggiungeva che persistendo l'inadempimento dell'incolpato, aveva promosso l'azione esecutiva, per cui l'Ufficiale Giudiziario aveva pignorato in danno del C. una serigrafia apparentemente firmata P., valutata euro ..... nel verbale di pignoramento, per cui chiedeva al COA di procedere disciplinarmente nei confronti del C..

Completata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 20/06/2012 comunicava all'incolpato che in data 01/03/2012 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare per il seguente capo di incolpazione:

*“Essere venuto meno ai doveri di correttezza e probità per non aver corrisposto al Collega Avv. A. C. di C., il compenso dovutogli – come precisato nella sentenza D.G. di Pace di Montichiari n. 106/2011 – per l’attività da questi svolta a sua richiesta nella causa G. c/ B. T.S.p.a., per € .....*

*In Milano, dall’01/12/2010”.*

Per quanto ancora interessa, occorre aggiungere che durante l’udienza dibattimentale l’esponente dichiarava che grazie al ricavato della vendita del bene staggito aveva ottenuto l’integrale pagamento del credito.

**Prot. n. 1054/11 R.G. n. 99/12**

Con esposto del 9/11/2011, protocollato dal COA di Milano l’11/11/2011, la signora C. M. G. esponeva che nell’anno 2002 aveva incaricato l’avv. C. di agire in via risarcitoria, nei confronti della M., per lesioni sofferte all’interno del D., inciampando nei cavi dei macchinari televisivi, e che la causa si era conclusa con sentenza di accoglimento e condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro ..... oltre interessi compensativi del 3% e spese processuali liquidate in euro ....., oltre spese generali, accessori di legge e spese di CTU.

Precisava che in data 6/6/2011 era stato convocato nello studio dell’avv. C., ed all’esito della conferenza, pur non avendo ancora ottenuto il pagamento da M. delle somme liquidate in sentenza, aveva dovuto corrispondere all’incolpato la somma a saldo di euro ....., detratto l’acconto di euro ..... versato nel 2002, a mezzo un assegno privo dell’indicazione del beneficiario su richiesta dello stesso C..

Aggiungeva che in data 16/6/2011 riceveva finalmente da M. l’assegno di complessivi euro ....., e che il successivo 19/7/2011 l’avv. C. gli aveva richiesto telefonicamente la somma di euro ....., per la registrazione della suindicata sentenza, precisandogli che entro il successivo 25 o 26 luglio avrebbe ottenuto dalla M. il rimborso della somma.

L’esponente precisava che, pur essendo contrariato, aveva provveduto a consegnare un assegno di euro ..... all’avv. C., attraverso un pony express, arrivato all’incirca un quarto d’ora dopo la telefonata dell’incolpato.

Senonchè, malgrado i mesi trascorsi, la suddetta somma non gli era stata consegnata dal C., per cui dopo avere formalizzato direttamente una domanda di restituzione della somma, si rivolgeva all’avv. L. D. F., che soltanto in data 8/11/2011 riusciva ad ottenere dal C. un assegno di euro ....., peraltro post datato al 15/11/2011.

Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al COA di Milano di procedere disciplinarmente nei confronti dell’avv. C. perché: - non gli aveva rilasciato le fatture relative all’acconto (€ ..... ) ed al saldo (€ .....); -gli aveva richiesto il versamento della somma di euro

....., dicendogli falsamente che serviva per la registrazione della sentenza; -aveva ommesso di fornire chiarimenti, sia a lui che all'avv. D. F., circa la causale della somma pretesa di euro .....; -non gli aveva rimborsato il compenso che aveva dovuto pagare all'avv. D. F. per la tutela delle sue ragioni.

Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 10/10/2012 comunicava all'incolpato che in data 19/7/2012 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare per il seguente capo di incolpazione:

*“Essere venuto meno ai doveri di probità, lealtà e correttezza:*

1) *per aver richiesto ed ottenuto dalla sua assistita M. G. C. assegno di € ..... con il pretesto di dovere pagare un'inesistente tassa di registro relativa alla causa promossa dalla C. contro M. S.p.a..*

*Successivamente tale somma veniva restituita alla cliente con un assegno postdatato solo a seguito dell'intervento dell'Avv. D.F.nominata “ad hoc” dalla C.;*

2) *per aver incassato il saldo delle sue prestazioni per l'importo di € ..... comprensivo di CPA e IVA, senza rilasciare alcuna fattura alla sua assistita;*

3) *per non aver riscontrato la lettera dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 14/11/2011 con la quale venivano richieste deduzioni ed osservazioni scritte.*

*In Milano, dal 06/06/2011 ad oggi”.*

**Prot. n. 976/12 – R.G. n. 41/13**

Con esposto datato 26/9/2012, protocollato dal COA di Milano il 01/10/2012, il signor D.F., affidava all'avv. C. l'incarico di impugnare il licenziamento intimatogli dalla L. soc. cooperativa s.r.l. nonché il provvedimento di esclusione quale socio della cooperativa, ed il procedimento si era concluso con sentenza parzialmente favorevole, di riassunzione nel posto di lavoro o, in alternativa, di pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

L'esponente precisava che aveva chiesto all'avv. C. di informarlo sullo stato dell'esecuzione della sentenza, e dopo l'attesa di oltre un anno, aveva dovuto formalizzare la richiesta con email del 19/5/2012 e 23/5/2012, ottenendo riscontro dall'avv. C. che con lettera del 24/5/2012, con la quale comunicava che aveva diffidato stragiudizialmente la controparte ad adempiere l'obbligazione entro il corrente mese di maggio, con ciò riconoscendo implicitamente che non aveva ancora messo in esecuzione la sentenza.

Precisava che perdurando l'inadempimento dell'incolpato, con lettera racc.ta a.r. del 12/6/2012 aveva revocato il mandato all'avv. C., invitandolo a restituirgli il carteggio, ed ottenendo dallo stesso, in data 9/7/2012, la restituzione del fondo spese di euro .....

che aveva costituito al momento di iniziare la causa, mentre non aveva ottenuto la restituzione dei documenti.

Aggiungeva che aveva contattato l'avvocato della ditta resistente, avv. [REDACTED], dal quale apprendeva che già 17 mesi prima, i due avvocati avevano concordato la somma dovuta dalla soccombente Logistica soc. coop., nella misura di euro .....; e che la stessa Logistica mediante due distinti bonifici del 14/3/2011 e 14/4/2011 accreditati sul conto corrente dell'avv. C. aveva pagato la somma di euro 5.232,78, somma che era stata da costui trattenuta.

Concludeva che, fingendo di non sapere che il pagamento era stato già eseguito dal soccombente almeno un anno prima, con lettera del 23/5/2012 aveva domandato all'avv. C. di comunicargli l'esito dell'esecuzione, e per tutta risposta l'avv. C. gli aveva precisato che avrebbe sollecitato la controparte.

Espletata l'attività istruttoria, il COA con nota datata 22/03/2013 comunicava all'incolpato che in data 21/02/2013 aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare per il seguente capo di incolpazione:

*“Essere venuto meno ai doveri di correttezza, lealtà e probità per aver trattenuto la somma di € ....., accreditata sul suo conto personale da parte di L. soc. cooperativa S.r.l., di spettanza del proprio assistito Sig. F. D., nonostante reiterate richieste e ripetuti solleciti. In Milano, dal 14/03/2011 ad oggi”.*

2. All'esito delle attività dibattimentali, il COA di Milano affermava la responsabilità disciplinare dell'avv. C. ed applicava la sanzione della cancellazione.

3. Avverso tale decisione l'avv. C. propone tempestivo ricorso a questo Consiglio, in data 7/11/2014, chiedendo il proscioglimento in integrale riforma della decisione impugnata, e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, in considerazione del combinato disposto degli artt. 52 e 65, comma 5, della legge n. 247/12 (nonché dell'art. 22 del Codice deontologico), in forza dei quali la sanzione della cancellazione disciplinare è stata abrogata.

Il ricorso è motivato essenzialmente in fatto, ed è rivolto principalmente a fornire una diversa ricostruzione delle concrete fattispecie oggetto di addebito. A sostegno delle proprie censure, il C. produce cospicua documentazione.

Le censure possono comunque essere così ripartite:

a) quanto alla sanzione, come accennato, il C. ne invoca l'intervenuta abrogazione per effetto della legge n. 247/12;

- b) vizio della motivazione della decisione, errata valutazione dei fatti e carenze istruttorie, dovute essenzialmente all'essersi il COA basato solo sulle dichiarazioni degli esponenti, omettendo di valutare la documentazione prodotta a discolora dal ricorrente;
- c) in relazione al procedimento n. 97/11 ( D.G.), il C. lamenta, altresì, l'intervenuta prescrizione dell'illecito, dal momento che il fatto risalirebbe al novembre 2005, mentre il procedimento era stato aperto con delibera del 7 luglio 2011, dunque ben oltre la scadenza del termine quinquennale di prescrizione. A sostegno della propria censura – che il C. formula comunque in via subordinata rispetto alla domanda principale di proscioglimento nel merito– richiama la giurisprudenza penale in tema di determinazione del momento di consumazione del reato di appropriazione indebita;
- d) in relazione al procedimento 63/2011 (G.), ed in particolare con riferimento alla notula ritenuta eccessiva e mai inviata al cliente, prodotta al COA per giustificare le somme trattenute, il ricorrente invoca il principio della libera determinazione del compenso;
- e) in relazione sempre al procedimento n. 97/2011 ( D.G.), il ricorrente osserva che il COA ha ommesso di esaminare la prova documentale dell'autorizzazione concessagli dall'esponente di trattenere l'intera somma di euro .....

4. All'odierna udienza, constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, sentito il ricorrente, il Procuratore generale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla richiesta di attenuazione delle sanzioni, con la sostituzione della cancellazione con la sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni che si espongono.

1. Il fatto oggetto del primo capo di incolpazione è risultato pienamente provato, ancorché la motivazione assunta dal C.O.A. territoriale deve essere integrata, così come si renderà necessario integrare la motivazione per gli altri capi di incolpazione.

Sul punto non è superfluo rammentare che il Consiglio Nazionale Forense, in qualità di giudice di legittimità e di merito, può apportare all'eventuale inadeguata, incompleta o addirittura assente motivazione le integrazioni ritenute opportune e necessarie, in quanto il giudizio dinanzi al CNF non è limitato alla sola verifica della legittimità del provvedimento adottato dal C.O.A., bensì è esteso anche al merito cosicché nulla impedisce al predetto Consiglio di prendere in esame, qualora lo ritenesse necessario ed opportuno, tutta la documentazione prodotta nel corso del procedimento (cfr. ex multis, CNF 27/2014; CNF 73/2014; CNF 147/2013).

Invero, l'inadempimento dell'avv. C. dell'obbligo di retribuire la collega avv. T., da lui nominata quale domiciliataria nella causa civile pendente davanti al Tribunale di Ravenna,

ad istanza della società C. di R. C. P. di D. R. saS, contro la società C.-T. Srl (cfr fascicolo ricorrente, all.ti 1-3), è stato ammesso dall'incolpato nell'adunanza disciplinare davanti al COA di Milano, in data 20/1/2014, allorquando dichiarava testualmente: *“L'avv. T. non è stata ancora retribuita ma non ha fatto nessuna azione esecutiva”*.

Il ricorrente ha resistito deducendo la legittimità del suo inadempimento a fronte della quantificazione dell'avv. T. delle competenze procuratorie nella misura di euro ....., che il Tribunale di Ravenna, adito dalla stessa T. per l'accertamento del credito, aveva ridotto ad euro ....., oltre accessori, nonché eccependo che la creditrice non aveva tentato l'azione esecutiva nei confronti della comune cliente.

Senonchè, impregiudicato il diritto dell'avv. C. di resistere anche giudizialmente alla pretesa comprovatamente esagerata della Collega domiciliataria, la rilevanza deontologica del comportamento dell'incolpato non può essere revocato in dubbio in relazione all'inadempimento protratti anche dopo la pronunzia della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 614/05, che oltre a rideterminare il compenso dell'avv. T., aveva dichiarato il convenuto, odierno ricorrente, quale unico soggetto passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio.

In pratica, la sensibile riduzione del compenso stabilita dal Tribunale, dal quale andavano pure dedotti gli acconti percepiti dalla T., avrebbero dovuto indurre l'incolpato a soddisfare immediatamente la pretesa della Collega.

Di contro, l'avv. C. si rendeva protagonista di un comportamento deontologicamente rilevante, perché gravemente lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, laddove oltre a costringere l'avv. T. ad agire esecutivamente –circostanza documentata dalle dichiarazioni negative delle due banche ex art. 547 cpc (doc.ti 3 e 4 allegati all'esposto del 9/11/2010)-, simulava il pagamento dell'obbligazione anticipando a mezzo fax all'avv. S. T. la lettera datata 2/8/2010 con in calce fotocopiato l'assegno bancario UBI-Banco di Brescia di euro ..... datato ....., a cui non faceva seguire la spedizione della lettera e del titolo, circostanza anche questa confermata dall'ammissione di inadempimento resa dall'incolpato nell'adunanza disciplinare del 20/1/2014.

In conclusione, l'avv. G. C. è responsabile della violazione prevista dall'art. 30 del previgente codice deontologico forense, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nell'art. 43 del nuovo CdF, che al comma 1, dispone: *“L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.”*

**2.** Il ricorso proposto avverso il secondo capo di incolpazione appare fondato.

Il COA di Milano ha contestato all'avv. C. il seguente capo di incolpazione: *“Essere venuto meno ai doveri di correttezza per aver richiesto al Sig. S.G. € ..... più € ..... in relazione all'attività difensiva svolta in primo e secondo grado a favore del G. contro B. T. S.p.a., senza dedurre gli importi (non fatturati) di € ..... versatigli dal cliente, nel 2005, e senza dedurre quanto ricevuto dalla controparte. In Milano, 02/12/2010”*.

La contestazione dell'illecito è risultata smentita dalla documentazione in atti, che il Consiglio territoriale ha trascurato di esaminare con la dovuta attenzione, malgrado la segnalazione pervenuta dallo stesso incolpato, che con nota del 3/7/2012 (prot. 1261/2010) aveva osservato che il precedente 29/3/2010 aveva riscontrato la richiesta di chiarimenti pervenutagli dal COA, depositando una nota difensiva, con la quale aveva evidenziato che nel ricorso ex art. 702 bis cpc, presentato al Tribunale di Milano per l'accertamento delle sue competenze professionali nei confronti del G. S., aveva specificato che *“L'importo richiesto, pari a complessivi € ..... (comprensivo delle spettanze richiesta dal Collega domiciliatario in primo grado avv. A. C. (all.3) è sempre stato pacificamente inteso al LORDO di quanto già versato”*.

In effetti, nella narrativa del suindicato ricorso ex art. 702 bis (doc. 9 del fascicolo del ricorrente), l'avv. C., premesso che il cliente gli aveva corrisposto acconti per euro .....e la controparte B.T. aveva provveduto al pagamento delle spese processuali; e che aveva interesse ad ottenere la condanna del G. al pagamento degli importi indicati nelle notule in atti, *“dedotti naturalmente gli acconti nelle more ricevuti”*, concludeva chiedendo la condanna di S.G. al pagamento in suo favore della somma di euro ....., *“dedotti gli acconti nelle more ricevuti....”*.

Il Consiglio territoriale, inoltre, ometteva di esaminare e quindi valorizzare ai fini della decisione, la dichiarazione del 27/4/2011 versata in atti, in quanto allegata alla nota difensiva depositata dal C. il 29/3/2010 (cfr. anche doc. 18 del fascicolo del ricorrente), con la quale l'incolpato quietanzava il pagamento della somma di euro ..... ricevuta da S.G., a saldo e stralcio di quanto richiesto con il ricorso ex art. 702 bis cpc, importo peraltro giustificato fiscalmente dalla fattura n. 26 del 27/4/2011, che, in difetto di disconoscimento, deve presumersi ricevuta dal G. contestualmente alla quietanza, recante in calce una dichiarazione liberatoria e di abbandono del procedimento ex art. 702 bis cpc, sottoscritta anche dal G..

Il capo di incolpazione non appare provato anche in riferimento alla omessa fatturazione, dal momento che il C. aveva allegato alla ridetta nota difensiva datata 25/3/2011 e protocollata dal COA di Milano il 29/3/2011, la fattura n. 041/2010 emessa il 20/10/2010 di complessivi euro ..... intestata a G. S. (all.1) e la fattura n. .... emessa il 18/5/2010 di

complessivi euro ..... intestata a B.T.SPA (all.2). Entrambe le fatture risultavano annotate nel registro delle fatture emesse nell'anno 2010, depositato in copia autentica dal C. in data 2/12/2013 (prot. 2/12/2013 63/11+6).

**3.** Il ricorso appare fondato anche in riferimento al terzo capo di incolpazione, non essendo stata acquisita con sufficiente tranquillità la prova della responsabilità dell'incolpato per i fatti ivi contestatigli.

La giurisprudenza disciplinare ha saldamente insegnato che la prova del fatto addebitato al professionista, nel caso in cui risieda nelle sole dichiarazioni della parte esponente, può ritenersi raggiunta quando la versione dei fatti così fornita trovi riscontro in altri termini obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell'ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto ed anzi siano resiste dalla ragionevole versione fornita dall'incolpato (cfr. C.N.F. 23/7/2013 n. 144, CNF 2/9/2013 n. 144).

Nella specie, stralciate alcune considerazioni obiettivamente inopportune ed inconferenti ai fini della decisione, il Consiglio territoriale ha fondato l'accertamento della responsabilità disciplinare del C. sulle dichiarazioni dell'esponente G.G., secondo cui, oltre all'acconto iniziale di euro ....., l'avv. C. aveva richiesto ed ottenuto dalla stessa la dazione della somma di euro ....., al fine di costituire "una fantomatica cauzione richiesta dal Presidente del Tribunale" nell'ambito del procedimento di sequestro, e poi ancora euro ..... "per coprire le spese di un'inesistente mediazione".

Occorre premettere che il fascicolo disciplinare non contiene l'ordinanza autorizzativa del sequestro giudiziario in data 26/7/2010, pertanto non si comprende sulla base di quale documento il Consiglio territoriale abbia potuto attribuire credibilità alla versione della G., dal momento che in atti vi era invece la fattura n. 37/2010 emessa il 20/7/2010, intestata a G. G., recante come causale "In conto spese, diritti ed onorari, con riserva ex art. 43 Cod. Deont.", fattura peraltro regolarmente registrata nel registro delle fatture emesse, depositato in copia autentica dall'incolpato su richiesta del COA.

In pratica, è incalzante l'impressione che il Consiglio territoriale, sulla base di un vissuto disciplinare dell'incolpato, in verità assai nebuloso (cfr. estratto degli esposti disciplinari), abbia messo in disparte il dovere di accertare la fondatezza dell'illecito deontologico oltre ogni ragionevole dubbio.

Nella specie, l'esistenza della fattura n. 37/2010 regolarmente registrata nella contabilità, emessa a titolo di acconto sulle competenze professionali, avrebbe dovuto indurre il Consiglio territoriale a valutare con maggiore rigore e ponderatezza le risultanze istruttorie.

Senza voler incorrere nello stesso errore commesso dal giudice territoriale, sorge spontaneo osservare che se il C. avesse voluto perseguire una finalità diversa, avrebbe richiesto la dazione della somma di euro ..... con una diversa modalità di pagamento rispetto ai due assegni intestati e fatturati; né si comprenderebbe la ragione per la quale, in presenza di una cliente facoltosa, che aveva speso centinaia di migliaia di euro nell'acquisto di gioielli presso lo stesso esercizio milanese, e che senza battere ciglio gli aveva versato un acconto di euro ....., avrebbe dovuto ricorrere a simili odiosi sotterfugi per ottenere il pagamento di altri ..... euro.

Il giudizio di responsabilità non resiste neppure in riferimento alla dazione della somma di euro ....., che, con tutte le dovute perplessità sul comportamento del C., avrebbe richiesto un maggiore approfondimento istruttorio.

Infatti, non è passato inosservato a questo Consiglio che la dazione della somma di ..... ha trovato, nel corso della vicenda procedimentale, almeno tre diverse causali: a) la G. aveva riferito nell'esposto che l'avv. C. le aveva sollecitato il versamento "*dicendomi che tale somma sarebbe servita per ottenere una conciliazione con la controparte*"; b) durante l'esame testimoniale nell'adunanza disciplinare del 4/11/2013, la G. non aveva confermato la causale indicata nell'esposto, ma sembrava collegare la dazione dei ..... euro a quella precedente di euro ..... finalizzata a costituire la supposta cauzione; c) secondo il Consiglio territoriale, infine, l'assegno di ..... sarebbe servito per coprire "*le spese di una insesistente mediazione*", circostanza questa non riscontrata nelle carte del procedimento.

Ai fini dell'accoglimento di tale profilo della censura, soccorre la sentenza n. 376/2015 del Tribunale di Milano, emessa il 17/12/2014-13/1/2015, che pur condannando il C. a restituire alla G. la somma di euro 11.781,00 oltre interessi, non accoglie la domanda principale di restituzione della somma di euro ....., asseritamente versata a titolo di deposito cauzionale.

Detto ciò, si ripete, in difetto di un tranquillante giudizio di responsabilità disciplinare, il ricorrente deve essere prosciolto anche in relazione a tale profilo del capo di incolpazione in esame.

Appare infondato anche l'ultimo profilo della contestazione, avente come oggetto la nota specifica di euro ..... non inviata alla cliente e contenente voci non previste in tariffa: *studio controversia e consultazione cliente due volte – partecipazione esecuzione*.

Per quanto riguarda la voce *consultazioni col cliente* la giurisprudenza ha insegnato che, nel rapporto di clientela, dette competenze sono dovute non soltanto in riferimento alle attività preliminari per lo studio della controversia, ma anche per le attività successive che avvengono nel corso del processo e, nella specie, il procedimento cautelare consigliato dal

difensore e poi effettivamente intrapreso, legittimava l'appostazione nella parcella, di tale voce, per due volte. L'onorario per studio controversia risulta richiesto una sola volta. Di contro, l'onorario "*partecipazione all'esecuzione*", ancorchè non previsto dalle tariffe all'epoca vigenti, è stato giustificato dall'incolpato in relazione all'intensa attività professionale eseguita nel periodo feriale con esito positivo, per cui questo Consiglio ritiene che difetti il requisito soggettivo della volontarietà.

4. Il ricorso appare fondato nel merito, in relazione al quarto capo di incolpazione, relativo al protocollo 429/2011- r.g. 97/2011-, in quanto le risultanze istruttorie hanno evidenziato che l'esponente G. D.G. era stato informato circa l'esito del giudizio di appello ed aveva autorizzato l'avv. C. a trattenere le spese processuali pagate dalla soccombente società D.. Invero, premesso il contenuto dell'esposto riassunto nello svolgimento dei fatti, il Consiglio territoriale addebitava all'avv. C. di avere operato la compensazione dell'importo incassato per conto del D.G., dalla società soccombente nel giudizio di appello, a titolo di spese processuali, con il credito vantato a titolo di competenze professionali per le numerose cause trattate nell'interesse del D.G..

Senonchè, l'avv. C. con nota difensiva del 4/4/2012, protocollata dal COA di Milano in data 5/4/2012 al n. 429/11, oltre ad eccepire la prescrizione e contestare nel merito l'addebito, depositava: a) la lettera datata 23/1/2003 inviata a G. L. D.G., con la quale lo aveva informato che la causa di appello contro la D. SpA era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/4/2005 (all.to 4); b) la fattura n. 093/2005 datata 17/11/2005 intestata a D.G. G., di complessivi euro ..... (all.to 5).

Il ricevimento della fattura, oltre a non essere stato contestato, è comprovato dalla dichiarazione autografa, sottoscritta dal D.G. in data 30/11/2005, il cui testo è opportuno trascrivere per mandare assolto il C. anche in ordine al punto 2 del capo di incolpazione: "*ppv Le spese legali liquidate sono di tua competenza. Il capitale e gli interessi trattienili in conto sulle mie pratiche*" (fascicolo del ricorso, doc. 43).

In pratica, la suddetta dichiarazione, passata inosservata al Consiglio territoriale, quantunque fosse stata depositata in data 23/10/2013 (prot. 976) come allegato 29, dimostra la insussistenza dell'addebito, atteso che ai sensi del vigente art. 31, comma 3, CdF, che sostanzialmente riproduce il previgente art. 44 CdF, "L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita ....".

Il proscioglimento nel merito assorbe l'esame dell'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare.

5. Il fatto oggetto del quinto capo di incolpazione (prot. 1054/11-r.g. n. 99/12) risulta pienamente provato sulla base delle risultanze dibattimentali, di cui viene dato conto nella decisione impugnata, nonché in applicazione del principio di non contestazione applicabile anche al processo disciplinare, *sicché i fatti addebitati all'incolpato, e da questi non contestati, devono essere ritenuti realmente sussistenti* (cfr. CNF 30.1.2012, 6; CNF 2.3.2012, 27).

Nel caso di specie è lo stesso avv. C. che conferma, nel proprio ricorso di avere potuto soddisfare le competenze dell'avv. C. con molti anni di ritardo, e soltanto attraverso la vendita forzata di una serigrafia pignorata dall'Ufficiale Giudiziario di Milano in esecuzione della sentenza n. 106/2011 D.G. di Pace di Montichiari, al quale l'esponente aveva dovuto ricorrere per ottenere la condanna del C. al pagamento delle competenze professionali maturate quale avvocato domiciliatario nella causa promossa da G. S. contro la B.T.SpA. A tali fini soccorre la fattura n. 54/2013 emessa il 3/7/2013 dall'avv. A. C., intestata all'avv. G. C., comprovante appunto il pagamento a saldo delle competenze professionali (cfr. fascicolo del ricorrente, doc.ti 53-54).

Il pagamento avvenuto nelle more del procedimento con anni di ritardo rispetto alle iniziali richieste dell'esponente, dopo avere costretto quest'ultimo ad accollarsi gli oneri del giudizio di accertamento del credito e della procedura esecutiva, consente di ritenere violato, da parte dell'avv. C., il principio deontologico di colleganza che deve necessariamente ispirare il comportamento tra i professionisti e che, secondo questo Consiglio, ha una portata generale e ben più ampia rispetto ai principi civilistici e del codice di rito. Lo spirito di colleganza e di reciproca solidarietà rappresenta un necessario e indeclinabile presupposto per l'espletamento dell'attività professionale, soprattutto in un momento, come quello attuale, in cui è ancor più necessario che tra i colleghi si mantengano lealmente gli impegni assunti.

Il ricorrente ha resistito deducendo che il ritardato pagamento era stato determinato dalla crisi economica, oltre che dall'inadempimento del comune cliente G..

La prospettazione difensiva non coglie nel segno, perché in base alla dichiarazione depositata dal C. il 4/7/2012 nel procedimento disciplinare n. 62/2011 (intrapreso dal COA di Milano su esposto di G. S.), l'odierno ricorrente in data 27/4/2011 aveva rilasciato al G. S. quietanza di pagamento della somma di euro ..... Premesso ciò, poiché la sentenza D.G. di Pace di Montichiari, che aveva accertato il credito dell'avv. C., era stata pubblicata il 24/3/2011, quando lo stesso avv. C. aveva notificato l'atto di precetto in data 10/5/2011,

l'intimato avv. C. aveva già ricevuto il pagamento del saldo dal G. e, pertanto, avrebbe dovuto e potuto soddisfare le competenze del collega domiciliatario.

Alla luce di quanto precisato, deve essere confermata la responsabilità dell'incolpato per le violazioni di cui agli artt. 22, comma 1 e 30 del previgente CdF, i cui canoni sono stati riprodotti negli artt. 19 e 43 del vigente CdF.

**6.** Il ricorso proposto avverso il sesto capo di incolpazione (prot. 1054/11- r.g. n. 99/12), appare meritevole di accoglimento limitatamente al punto n. 3.

Invero, il Consiglio territoriale ha addebitato all'avv. C. di avere richiesto ed ottenuto dalla signora M. G. C. un assegno di euro ....., per la registrazione della sentenza favorevole n. 6362/2011 ottenuta dalla C. in un'azione risarcitoria promossa in danno della M., somma successivamente restituita dal C. in data 4/11/2011, con assegno datato 15/11/2011.

L'esponente confermava il contenuto dell'esposto quando era stata sentita come testimone nell'adunanza disciplinare del 4/11/2013.

Di contro, il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla richiesta dell'assegno di euro ....., sia quando la cliente con lettera racc.ta a.r. del 5.10.2011 gli aveva richiesto una spiegazione e la restituzione dell'assegno, sia quando detta richiesta gli era stata rinnovata dall'avv. D.F. con lettera racc.ta a.r. del 18/10/2011, sia ancora quando aveva restituito l'assegno con lettera racc.ta a.r. del 4/11/2011 nella quale si era limitato ad un laconico "A chiusura della pratica trasmetto assegno per € .....", sia infine nell'atto di impugnazione, nel quale avrebbe potuto contestare la fondatezza dell'addebito qualora avesse avuto argomentazioni serie da prospettare a discolpa.

Per cui questo Consiglio ritiene accertata la violazione di cui agli artt. 5, 6 e 43 del previgente codice deontologico, sanzionata negli artt. 9 e 29 del vigente codice deontologico.

**6.1.** Appare fondato anche l'addebito di cui al punto 2) del capo di incolpazione.

E' vero che il ricorrente ha prodotto la fattura n. 32/2011 di euro ....., emessa il 20/6/2011, intestata a M. G. C., ma appare rilevante il comportamento successivo dell'incolpato che ometteva di depositare l'estratto autentico del registro delle fatture emesse nell'anno 2011, che avrebbe consentito di acquisire la certezza della emissione del documento fiscale.

Invero, il Consiglio territoriale con l'ordinanza resa nell'adunanza disciplinare del 4/11/2013, aveva disposto l'acquisizione dei libri IVA relativi alle fatture prodotte dall'avv. C. con la memoria depositata il 23/10/2013.

L'avv. C. depositava il registro delle fatture emesse nell'anno 2010, la qualcosa consentiva di accertare la effettiva emissione delle fatture nn. 23-28-37-41-55, nell'ambito delle prestazioni oggetto dei procedimenti disciplinari sopra esaminati. Di contro, il ricorrente ometteva di depositare l'estratto autentico delle fatture emesse nel 2011, né forniva alcuna giustificazione a fronte delle pressanti richieste del Presidente del COA nell'adunanza del 20/1/2014, limitandosi a ripetere che il capo di incolpazione aveva per oggetto la omessa fatturazione, mentre lui aveva dimostrato di avere emesso la fattura.

Valutati gli elementi tutti acquisiti al procedimento e, soprattutto, la omessa produzione dell'estratto autentico delle fatture emesse nel 2011, questo Consiglio ritiene fondato l'addebito.

In conclusione, appare fondata la responsabilità del C. per la violazione dell'art. 15 del previgente codice deontologico, oggi sanzionata dell'art. 16 del CdF.

**6.2** Per quanto riguarda la infondatezza del punto 3 del capo di incolpazione, è sufficiente rammentare che non costituisce illecito deontologico sanzionato dall'art. 24 c.d.f., secondo capoverso, la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare - anche in virtù della lettera dell'art. 47 del r.d. 37/34 e dell'art. 38, co. II, L.P. - non è prevista dalla legge e l'istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l'avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur edere contra se, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù del quale è consentito all'avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del COA ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali. (cfr. CNF sentenza 24/9/2015 n. 151; CNF sentenza 29/12/2014, n. 216).

**7.** Il ricorso è destituito di fondamento per quanto riguarda il settimo capo di incolpazione, prot. 976/12 – r.g. n. 41/13, con il quale il Coa di Milano ha ritenuto l'avv. C. responsabile di avere trattenuto la somma di euro ..... accreditata sul suo conto personale, da parte della società L. soc. coop. a r.l. risultata soccombente in una causa di lavoro promossa dal sig. F. D., con il patrocinio dell'incolpato.

La decisione appare esente da vizi istruttori e correttamente motivata, atteso che il fatto contestato risulta nella sua sostanza confermato dalle risultanze istruttorie del procedimento e dalle dichiarazioni rese dal F. nell'adunanza del 4/11/2013.

Le argomentazioni del C. poste a fondamento della censura sono lacunose e non idonee a giustificare la trattenuta della somma di competenza del cliente, comportamento questo particolarmente riprovevole perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, la eventuale restituzione alla società soccombente della somma da lui indebitamente trattenuta.

In conclusione, deve essere confermata la responsabilità del ricorrente per la violazione dell'art. 41 del previgente c.d.f., corrispondente all'art. 30, comma 2 del vigente CdF.

**8.**La sanzione irrogata dal COA di Milano con la decisione impugnata è quella della cancellazione dall'albo, che per effetto dell'art. 52 della legge n. 247/12, non rientra più nel novero delle sanzioni irrogabili.

Il motivo di ricorso merita quindi accoglimento unicamente in ragione dell'entrata in vigore della legge 31.12.2012, n. 247 e dell'attuazione delle norme e dei principi disciplinari, fra cui quello previsto dall'art. 65, u.c. della citata legge.

In ossequio a quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3023/2015, secondo cui l'art. 65, comma 5, della legge n. 247/12 deve essere pacificamente interpretato nel senso che *“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 e in vigore dal 16 dicembre 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato”* (cfr. CNF 24/9/2015 n. 150; CNF 18/9/2015 n. 112). Va ricordato al riguardo, come ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge n. 247/2012 il nuovo Codice Deontologico, approvato dal C.N.F. il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16.10.2014 sulla G.U. n. 241 ed entrato in vigore il 16.12.2014, avrebbe dovuto per quanto possibile *“...individuare tra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tipologia di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile”*. Il Codice Deontologico vigente è stato quindi strutturato attribuendo ad ogni singola previsione una rilevanza disciplinare con l'indicazione della relativa sanzione, pur nella consapevolezza di non potere arrivare ad una completa tipizzazione per la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare legati allo *status* anche privato dell'avvocato.

Nel caso di specie vengono in rilievo l'art. 43 “Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega” che prevede la sanzione edittale della censura, l'art. 19 “Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi”, l'art. 9 “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”, l'art. 29 “Richiesta di pagamento”, che per la violazione di cui al

comma 1 prevede la sanzione edittale della censura, l'art. 30 "Gestione di denaro altrui" ove per le violazioni di cui al comma 2 è prevista la sanzione edittale della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo da sei a 12 mesi.

Tuttavia le circostanze in cui si sono svolti i fatti oggetto del giudizio, l'arco temporale, la reiterazione dei comportamenti, la pluralità degli addebiti impongono a questo Consiglio l'applicazione della sanzione in forma aggravata, secondo quanto previsto dall'art. 21, co. 3 e dall'art. 22, co. 2 del CDF che consente l'aumento della sanzione disciplinare nei casi più gravi.

Ai sensi degli artt. 52, 53 e 65, u.c. della legge n. 247/12, ricorrono quindi i presupposti per la sostituzione della pena disciplinare della cancellazione dall'Albo con la sanzione ablativa della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per il periodo di mesi dodici, valutate le circostanze oggettive e soggettive e il contesto sopra delineato.

**P.Q.M.**

visti gli art. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso, proscioglie l'avv. G. V. C. limitatamente ai capi di incolpazione 2-3-4-6 punto 3, conferma la responsabilità deontologica per i capi 1-5-6 punti 1 e 2-7, ed a modifica della decisione impugnata, applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2016 .

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. G. Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 20 ottobre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria